

tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Uberti n. 6, presso lo studio dell'avv. Livio Neri

APPELLANTI

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro in carica

APPELLATO CONTUMACE

Con l'intervento del Procuratore Generale

avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, est. dott.ssa Maria Rosaria Bernasconi, emessa in data 24.5.2021, nel procedimento R.G. n. 2439/2020 e comunicata al procuratore degli odierni appellanti a mezzo p.e.c. in data 26.5.2021; per l'accertamento della condizione di cittadino italiano ai sensi dell'art.1 c.1, lett. a) L. 91/1992.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'appellante:

Voglia la Corte d'Appello di Milano,

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'ordinanza impugnata ed in accoglimento del presente atto di appello, previa ogni opportuna declaratoria in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.1, c.1, lett. a), L.91/1992:

accertare e dichiarare che la sig.ra [REDACTED] e i figli di lei, il sig. [REDACTED], il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] sono cittadini italiani, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, c. 1, lett. a), L. n. 91/1992.

Si chiede sin da ora la liquidazione, contestualmente alla decisione del ricorso, delle spese carico dello Stato in favore del procuratore dei ricorrenti, ove ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per il quale è già stata formulata domanda. Solamente nella denegata ipotesi di mancata concessione di detto beneficio o di revoca

dello stesso, si chiede che le spese, in caso di accoglimento della domanda, vengano poste a carico dell'Amministrazione soccombente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara a tal fine ed in tale ipotesi antistatario.

In via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capitoli dedotti in narrativa, da intendersi qui trascritti preceduti dalle parole "vero che", nonché a prova contraria sui capitoli che verranno eventualmente *ex adverso* dedotti, con riserva di richiedere ulteriori mezzi di prova.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 30.12.2019, gli odierni appellanti hanno chiesto al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani ai sensi e per gli effetti dell'art.1, c. 1, lett. a), L. n. 91/1992.

2. Nel ricorso, i ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:

1. La sig.ra [REDACTED] (cfr. passaporto *sub* doc. 1 f.p.g.) è discendente (pronipote) in linea diretta, da parte di madre, del sig. [REDACTED], cittadino italiano nato a [REDACTED] (MN) il [REDACTED] 1874.

2. Il sig. [REDACTED] non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana (cfr. certificato di non naturalizzazione straniera *sub* doc. 2 f.p.g.), figurando fino al momento del suo decesso quale cittadino italiano. Neppure i discendenti di quest'ultimo hanno mai rinunciato all'originaria cittadinanza italiana.

3. La sig.ra [REDACTED] è dunque cittadina italiana e ha diritto al conseguente riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, in quanto:

- in data [REDACTED] 1874 nasceva in Italia, nel Comune di [REDACTED] (MN), [REDACTED]

[REDACTED], figlio di [REDACTED] e [REDACTED] (cfr. certificato di nascita *sub* doc. 3);

- in data [REDACTED] 1900 nello stato [REDACTED], in Brasile, [REDACTED] sposava [REDACTED] (cfr. certificato di matrimonio *sub* doc. 4 f.p.g.);
- in data [REDACTED] 1912 nasceva in Brasile [REDACTED], “figlia legittima di lui dichiarante [REDACTED] e di sua moglie [REDACTED], lui nato in Italia e lei in questo Stato [Brasile], sposati e ivi residenti” (cfr. certificato di nascita *sub* doc. 5);
- in data [REDACTED] 1952, nella città di [REDACTED] (Brasile), decedeva [REDACTED] “nato nel Comune di [REDACTED], Provincia di Mantova, Italia, di 77 anni, coniugato con [REDACTED], figlio di [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED]” (cfr. certificato di morte *sub* doc. 6 f.p.g.);
- in data [REDACTED] 1928 [REDACTED], casalinga, figlia legittima di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED], sposava [REDACTED], contadino brasiliano (cfr. certificato di matrimonio *sub* doc. 7 f.p.g.);
- in data [REDACTED] 1936 nasceva [REDACTED], figlia legittima di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] (cfr. certificato di nascita *sub* doc. 8 f.p.g.);
- in data [REDACTED] 1958, nella città di [REDACTED], [REDACTED] “figlia di [REDACTED] e [REDACTED]” sposava [REDACTED], contadino (cfr. certificato di matrimonio *sub* doc. 9 f.p.g.);
- in data [REDACTED] 1968 nasceva, nel Comune di [REDACTED], l’odierna ricorrente [REDACTED] “figlia di [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] sposati a [REDACTED], contadino e casalinga, nati a [REDACTED], ivi residenti” (cfr. certificato di nascita della ricorrente *sub* doc. 10

f.p.g.);

- in data [REDACTED] 1973 decedeva [REDACTED] “di anni 60 e 04 mesi, coniugata con [REDACTED], figlia di [REDACTED] e di [REDACTED]” (cfr. certificato di morte *sub* doc. 11 f.p.g.).

4. L’ascendenza della ricorrente, in sintesi, può essere come di seguito illustrata:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

5. Successivamente ai fatti qui riportati, in data [REDACTED] 1992, l’attrice ha contratto matrimonio con [REDACTED], commerciante brasiliano; la coppia ha poi divorziato con sentenza passata in giudicato il [REDACTED] 2013.

6. Durante il matrimonio la sig.ra [REDACTED] ed il marito [REDACTED] hanno avuto tre figli: [REDACTED], nato il [REDACTED] 1985, [REDACTED] [REDACTED], nato il [REDACTED] 1992 e [REDACTED], nata il [REDACTED] 1999 (cfr. certificati di nascita *sub* doc. 12, doc. 13 e doc. 14 f.p.g.).

7. Come la ricorrente, anche i figli – che agiscono in giudizio con la stessa - sono cittadini italiani e hanno dunque diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

3. Il ricorso, iscritto a ruolo con R.G. 2439/2020 presso la Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, è stato assegnato al giudice dott.ssa Maria Rosaria Bernasconi.

4. Alla prima udienza del 19.11.2020 è comparsa la ricorrente. Il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, si è riservato.

5. È stata poi fissata un'ulteriore udienza in data 31.3.2021 per integrare il contraddittorio con il Pubblico Ministero, a cui la Cancelleria del Tribunale aveva erroneamente omesso di trasmettere gli atti.

6. Pur ritenendo accertata la discendenza diretta come esposta dai ricorrenti e ritenendo di condividere le tesi di diritto prospettate nel ricorso, il giudice di prime cure, con il provvedimento del 24.5.2021 e comunicato in data 26.5.2021 che qui si impugna, ha rigettato le domande degli odierni appellanti.

Avverso tale ordinanza gli odierni appellanti hanno proposto impugnazione avanti questa Corte lamentando:

- Erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto di non poter accogliere le domande degli odierni appellanti per assenza di iscrizione anagrafica sul territorio nazionale.
- Il diritto degli appellanti al riconoscimento dello status di cittadini italiani.

Il Ministero dell'Interno non si costituiva nel presente grado.

All'udienza del 28 gennaio 2022 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra ricordate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La norma di riferimento in merito all'acquisto della cittadinanza italiana è l'art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ("*Nuove norme sulla cittadinanza*"), ove - per quanto qui di interesse - si prevede che sia «*cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini [...]*». Tale disposizione, confermando un principio già sancito dall'art. 1 della

previgente Legge 15 giugno 1912 n. 555 (così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 1983 n. 30), riconosce la cittadinanza *iure sanguinis* (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero, anche qualora questi abbiano nel frattempo acquisito *iure soli* la cittadinanza di un Paese estero.

Le modalità operative per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* sono contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991.

Cio' premesso, si osserva:

- Nessun dubbio, neppure da parte del giudice di primo grado, sulla sussistenza in capo agli appellanti dei requisiti previsti dall'art. 1 della L. 5 febbraio 1992 n. 91, alla luce della copiosa documentazione prodotta in atti, di cui viene dato atto anche nella ordinanza impugnata.
- Sulla motivazione che ha portato il giudice di primo grado a rigettare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza, si osserva che e' corretto quanto eccepito dalla difesa degli appellanti ovvero che nessuna norma di rango primario o secondario richiede, ai fini dell'accertamento dello status di cittadino italiano per discendenza da avo italiano emigrato all'estero, che il richiedente sia residente in Italia.
- La tesi del giudice di prime cure, in base a cui la mancanza di residenza anagrafica costituisce condizione ostativa all'accertamento dello *status* di cittadino, si fonda su di una circolare ministeriale, la circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991. Detta circolare, lungi dal rappresentare un atto di normazione secondaria come invece si legge nella impugnata ordinanza, è esclusivamente destinata a fornire indicazioni alla Pubblica Amministrazione, e in particolare alle amministrazioni comunali, riguardo alle procedure di accertamento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* instaurate in Italia da cittadini stranieri discendenti diretti da avi italiani emigrati all'estero.

- Si tratta dunque unicamente di indicazioni procedurali, che certamente non possono certamente minare il diritto alla cittadinanza ove sussistenti le condizioni previste dalla L. 5 febbraio 1992 n. 91, norma primaria di riferimento.
- La procedura di accertamento da parte delle amministrazioni comunali è peraltro solo uno dei possibili procedimenti che il discendente diretto da avo italiano può attivare al fine di ottenere l'accertamento del proprio status. Lo stesso può infatti richiedere tale accertamento al Consolato italiano all'estero o, a prescindere dal previo esperimento di un procedimento amministrativo e dall'ottenimento di un provvedimento da parte della PA, al giudice ordinario.

Tutto ciò premesso, l'appello è fondato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione del Ministero degli Interni sia in primo che in secondo grado.

Con separato provvedimento si procederà alla liquidazione dei compensi del difensore delle signore [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Milano, Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED]

[REDACTED], nata a [REDACTED] (Brasile) il [REDACTED] 1968;

[REDACTED], nata a [REDACTED] (Brasile) il [REDACTED] 1999;

[REDACTED], nato a [REDACTED] (Brasile) il [REDACTED] 1985; e

[REDACTED], nato a [REDACTED] (Brasile) il [REDACTED] 1992:

In accoglimento dell'appello e quindi in totale riforma dell'ordinanza di rigetto del Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, est. dott.ssa Maria

Rosaria Bernasconi, emessa in data 24.5.2021, nel procedimento R.G. n. 2439/2020 dichiara la sig.ra [REDACTED] e i figli di lei, il sig. [REDACTED] [REDACTED], il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] cittadini italiani, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, c. 1, lett. a), L. n. 91/1992.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Milano, il 2 marzo 2022

Il Giudice Aus. Relatore

Marc Anthony Gambardella

Il Presidente

Anna Maria Pizzi

